

Associazione Fabrizio Puzzo

Statuto

Articolo 1: costituzione, denominazione, sede, durata

1.1 Per onorare la memoria di Fabrizio Puzzo, su iniziativa di Aldo Nereo Salerno, Francesco Scavello, Mario Abate, Settimio Artusi, Pasqualino Marsico, Domenico mandato e Denis Lombardi è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile un'associazione denominata "FABRIZIO PUZZO".

1.2 Successivamente alla costituzione altri soci possono aderire all'associazione apportando beni e capitali o assumendo impegni di carattere finanziario o pratico.

1.4 L'Associazione ha sede legale a Roggiano Gravina (CS) in via J. F. Kennedy N1.

1.5 L'associazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.

1.6 L'associazione è disciplinata dallo statuto e per quanto da esso non previsto, dalle norme di legge. Possono essere emanati dal Consiglio Direttivo regolamenti interni per disciplinare in via esecutiva l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente.

Articolo 2: scopi, settori di attività

2.1 L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi istituzionali:

- a. promuovere, istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, mostre, convegni, incontri e seminari, anche a carattere periodico, per valorizzare, tramandare, diffondere e conservare il patrimonio culturale, artistico, storico e musicale del nostro territorio, ricordando e prendendo da esempio Fabrizio, che nella sua breve seppur intensa vita ci ha aiutato a capire il valore della società e dell'amicizia per l'accrescimento sociale del nostro territorio.
- b. contribuire ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni (parrocchie, diocesi, scuole, fondazioni, associazioni, ecc);
- c. Realizzare ogni anno il Fabrock, concerto di musica Rock; evento organizzato e gestito interamente dal consiglio direttivo, con ausilio pratico di tutta l'assemblea dei soci.
- d. Favorire la formazione, in particolar modo nei giovani, di una coscienza sociale critica basata sulla collaborazione, sulla tolleranza, sull'interculturalità, sullo scambio leale, equo e solidale di contenuti, idee e beni, sulla sostenibilità di qualunque tipo di sviluppo per la comunità. Incentivare e promuovere la cooperazione culturale e professionale, nel pieno rispetto del diverso, razza, sesso, colore, religione;

- e. Organizzare eventi musicale di vario genere che possano accrescere la conoscenza in tale campo e aumentare la voglia di coltivare l'arte da parte di chi partecipa passivamente all'evento.
- f. Organizzare dei veri e propri Workshop con personaggi di spicco nella società dando ai giovani la possibilità di creare tavole rotonde di confronto nei confronti di ogni "insider";
- g. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- h. Organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni culturali, turistiche a livello locale, provinciale, nazionale ed internazionale;
- i. Facilitare la socializzazione, i rapporti e le relazioni di ogni genere allo scopo di migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone sia nella loro dimensione individuale che collettiva.

2.2 L'associazione non ha scopi di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o fondazioni o organizzazioni che per legge o statuto perseguano gli stessi scopi o scopi affini.

2.3 Nello svolgimento della propria attività finalizzata agli scopi istituzionali, l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri enti e società sia di natura privata che pubblica, italiani o stranieri, addivenendo alla stipula di appositi accordi e convenzioni.

2.4 In occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi.

Articolo 3: patrimonio, redditi

3.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi apporti deliberati dal Consiglio Direttivo;
- b. dai contributi pubblici e privati e dalle elargizioni liberali destinate ad incrementare il patrimonio;
- c. Dai contributi dei soci.

Articolo 4: organi

4.1 Sono organi dell'associazione: il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Vice Presidente; il Segretario Generale; il Tesoriere.

Articolo 5: Consiglio Direttivo

5.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori.

5.2 Per la prima volta il Consiglio Direttivo, nonché il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale, vengono nominati con l'atto costitutivo e scelti tra i membri del consiglio direttivo

5.5 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio. Tuttavia per i Consiglieri che svolgono particolari mansioni, il Consiglio Direttivo potrà prevedere e fissare un compenso.

Articolo 6: il Presidente ed il Vice Presidente

6.1 Il Consiglio Direttivo nomina (tra i soci o tra il consiglio stesso) il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente i quali restano in carica per due esercizi.

6.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento dell'associazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

6.3 Il Presidente è investito della rappresentanza legale dell'associazione e dell'uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee all'associazione.

6.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato.

Articolo 7: il Segretario Generale

7.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio che stabilisce.

7.2 Il Segretario Generale, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le direttive del Presidente, provvede alla gestione corrente dell'associazione e quindi: redige i programmi di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, dà attuazione secondo le direttive date dal Presidente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale; sovrintende alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione; svolge tutte le altre mansioni a lui attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

7.3 Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e di firma.

Articolo 8: Il tesoriere

8.1 Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo a maggioranza di 2/3.

8.2 Il tesoriere è responsabile della contabilità delle finanze dell'associazione.

8.3 Il tesoriere, al termine di ogni esercizio, redige, in collaborazione con il segretario generale una relazione di sintesi sulle finanze dell'associazione, e una previsione per il prossimo esercizio.

Articolo 9: esercizi e bilancio

9.1 Gli esercizi dell'associazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

9.2 Al termine di ogni esercizio verrà redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

9.3 Il bilancio prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo dovrà essere trasmesso all'assemblea dei soci che esprimerà il proprio parere nella relazione che verrà all'uopo redatta.

9.4 Resta confermato il divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione secondo quanto previsto dal precedente articolo 2.2.

Articolo 10: devoluzione del patrimonio

10.1 Qualora gli scopi dell'associazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, il patrimonio sarà devoluto a favore di altra associazione o fondazione o ente che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo in ogni caso diversa destinazione prevista dalla legge.

Articolo 11: rinvio

11.1 Per quant'altro non previsto dal presente statuto, l'associazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni nonché dalle altre norme di legge statale e regionale che riguardano le associazioni, le fondazioni e gli enti non profit.